

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Emilia-Romagna, 6 giugno 1975, n. 272.

*Non è immagine religiosa quella della croce latina posta sullo scudo e recante la scritta "LIBERTAS". La legge tutela il diritto dei partiti all'uso del proprio simbolo, vietando contrassegni identici o facilmente confondibili.*

*Omissis.* - Innanzi tutto occorre sgombrare subito il terreno dall'appunto fatto dai ricorrenti secondo il quale il contrassegno della lista n. 3 contiene un'immagine religiosa.

Non vi è dubbio che la croce latina, nella fede religiosa di gran lunga prevalente tra il nostro popolo, costituisce un simbolo al quale viene comunemente ricollegato un significato di alto valore religioso. Ma è altrettanto vero che la croce latina recante la scritta " LIBERTAS ", posta sullo scudo, fin dal ripristino delle libertà politiche e democratiche e, prima ancora, già dal periodo della clandestinità antifascista, costituisce un elemento caratterizzante, mai sostituito, del contrassegno del maggior partito politico italiano per cui nella comune coscienza del popolo in genere, e del corpo elettorale in ispecie, la croce, posta in quel contesto e con quelle caratteristiche, non ispira né sentimenti, né suggestioni di ordine religioso ma viene interpretata nel suo preciso significato di elemento distintivo di una forza politica. Come tale essa non è contestata neppure nei momenti elettoralmente più infuocati, non è ritenuta elemento perturbante del processo di formazione del giudizio dell'elettore sulle diverse forze politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Non sempre analoga potrebbe essere la conclusione quando una croce latina, da sola o in diversa composizione, venisse presentata come contrassegno elettorale. E quest'ultima considerazione potrebbe portare ad approfondire l'esame sulla possibile natura e sull'eventuale significato religioso della croce contenuta nel contrassegno della lista n. 3. Ma se fosse vero, come affermano i ricorrenti, che il contrassegno di quest'ultima lista, nel quale la croce contenente un'iscrizione è posta su uno scudo, riproduce sostanzialmente il simbolo della Democrazia cristiana ed è tale, perciò, da trarre in inganno gli elettori, allora si potrebbe fin d'ora affermare che la croce nel contrassegno della lista n. 3 ha la stessa natura, lo stesso significato di quella contenuta nel simbolo ufficiale della Democrazia cristiana, ha soltanto la funzione di identificare una certa lista elettorale, espressione di una corrente politica che, nell'atto stesso in cui afferma la sua appartenenza allo stesso partito della Democrazia cristiana, contesta l'indirizzo politico-amministrativo di una diversa corrente. La croce, quindi, sarebbe, al pari dell'altra, soltanto un simbolo politico.

Se invece non si tratta, nei suoi elementi caratteristici ed al di là delle lievi variazioni introdotte, dello stesso simbolo della Democrazia cristiana ma di una figura diversa, "un badile o vanga senza manico", ad esempio, la parte della vanga che ha la forma di una croce latina, ed è come tale facilmente interpretabile, dovrebbe essere considerata al fine di esaminare se si sia infranto il divieto della legge. Su tale argomento, quindi, se del caso, si tornerà in prosieguo.

I presentatori della lista n. 3, resistenti nel presente giudizio, al fine di affermare la legittimità del contrassegno da essi adottato, hanno dato una loro interpretazione della situazione preelettorale nel Comune di S. Benedetto Val di Sambro, particolarmente per quanto concerne gli atteggiamenti assunti dal partito della Democrazia cristiana ed i contrasti verificatisi in seno allo stesso.

Al riguardo va subito affermato che tale situazione non ha il benché minimo rilievo, non interessa, ai fini del presente giudizio. Non interessa sapere se la corrente che ha dato vita alla lista n. 2 costituisca maggioranza o minoranza; se essa sia o meno in linea con gli indirizzi del partito.

È di un certo rilievo, invece, considerare se essa usi legittimamente, in unione col simbolo del Partito socialista democratico italiano, l'emblema della Democrazia cristiana. La legge, come si è visto, tutela il diritto dei partiti o raggruppamenti politici all'uso esclusivo dei simboli, o di parti caratterizzanti di essi, usati notoriamente e tradizionalmente. Se anche un contrassegno di partito, o un emblema confondibile con il contrassegno di quel partito, venisse presentato in una lista, con priorità, da altra formazione politica o da una lista che il partito non ritiene propria, questi potrebbe far valere sempre il proprio diritto che logicamente prevarrebbe su quello derivante dalla priorità nella presentazione della lista.

Ora il contrassegno della lista n. 2 non è stato contestato dagli organi direttivi, secondo la normativa statutaria, della Democrazia cristiana. E' vero che non è stato contestato neppure il simbolo in un primo tempo presentato dalla lista n. 3; ma la possibilità di una tale contestazione non si è verificata in quanto è stata anticipata e resa

superflua dall'intervento dell'organo dello Stato al quale è affidato il controllo e l'ammissione delle liste e dei contrassegni che ha ricusato tale ultimo contrassegno.

Se la Democrazia cristiana avesse riconosciuto la lista n. 3 come espressione del proprio indirizzo politico-amministrativo avrebbe riconosciuto legittimo l'uso da parte di questa del proprio contrassegno ufficiale ed avrebbe legittimamente contestato l'uso contestuale dello stesso contrassegno da parte della lista n. 2, anche se già ammesso dalla Commissione elettorale mandamentale.

*Omissis.* - La legge, quando prescrive che una lista elettorale debba avere un contrassegno consistente in una figura, non ritiene possibile o opportuno che la lista debba essere individuata con la denominazione della forza politica che l'ha ispirata - ed il presente caso dice il perché -; non considera sufficiente che gli elettori conoscano personalmente i candidati - ciò è molto probabile nei piccoli comuni - non considera, altresì sufficiente che i candidati siano chiaramente individuabili attraverso il loro cognome e nome; ritiene irrilevante che gli elettori conoscano gli indirizzi politico-amministrativi che i candidati intendono sostenere; le intenzioni che essi hanno, i programmi che vogliono attuare. Ciò che ha rilievo, ai fini dell'individuazione di una lista, è il suo contrassegno, contrassegno che proprio per questa sua funzione non deve essere confondibile, con un altro e non può essere sostituito da altro elemento.

Il contrassegno, nella scheda elettorale, è di dimensioni molto ridotte. L'allegato A) al T.U. n. 570 del 1960, che reca il modello ufficiale di scheda per l'elezione nei Comuni fino a 5000 abitanti, non indica, a differenza di quanto fa l'allegato C), riguardante i Comuni superiori ai 5000 abitanti, il diametro del cerchio che deve contenere il contrassegno. Ma tra le due schede non vi è, a questo proposito, molta differenza. Il contrassegno ha un diametro di due centimetri e, quindi, i suoi particolari, se secondari o di limitate dimensioni, o se consistono in iscrizioni, sono di scarsa individuazione.

Ciò che appare è il contrassegno nelle sue linee generali, nelle sue figure fondamentali, nei suoi elementi determinanti. Si deve, inoltre, tener presente che nel corpo elettorale sono comprese persone anziane con facoltà visive attenuate; che in un ambiente rurale o di montagna, se anche l'analfabetismo è sulla via di scomparire, non sono pochi gli elettori che leggono con difficoltà specialmente quando i caratteri tipografici sono molto piccoli.

E' vero che il contrassegno è esposto in proporzioni più grandi nella sede delle elezioni; ma ciò che conta è il contrassegno posto nella scheda. E solo chi ha una certa esperienza di elezioni sa con quanto imbarazzo, in quale stato di orgoglio, quasi di timore reverenziale larghi strati del corpo elettorale ancora oggi si avvicinano alla cabina elettorale per esercitare il loro diritto civico.

In questo quadro va esaminata la possibilità che un contrassegno posto sulla scheda possa essere confuso con un altro, che esso possa essere scambiato con l'emblema di un partito politico diverso.

Nel caso concreto, il contrassegno della lista n. 3, considerato nel suo complesso, contenga esso una vanga o uno scudo, abbia pure una croce bianca anziché nera, anche se presenta un'iscrizione diversa - del resto non molto efficace per affermare che si tratta di candidati diversi da quelli proposti ufficialmente dalla Democrazia cristiana - anche se contiene due stelle - che, peraltro, nella riduzione tipografica del contrassegno sulla scheda sono poco più di due punti neri - può essere facilmente confuso con il simbolo ufficiale della Democrazia cristiana, quindi, con il contrassegno usato, insieme a quello del P.S.D.I., dalla lista n. 2.

L'osservazione che lo scudo crociato non costituisce il distintivo esclusivo della Democrazia cristiana non merita considerazione: il Comune di Bologna - per rifarsi ad una osservazione dei resistenti - non presenta liste elettorali in concorrenza con quelle della Democrazia cristiana. Neppure l'osservazione che vi sono prodotti commerciali che hanno denominazioni somiglianti tra di loro ha pregio: la denominazione dei prodotti commerciali non è tutelata dal diritto elettorale. Maggior attenzione merita invece l'osservazione che diverse forze politiche usano nel loro simbolo distintivo un uguale elemento: la falce ed il martello. Ma occorre considerare che quell'elemento, in quanto, nel suo preciso significato, vuole affermare una comune derivazione storica e, pur nelle differenziazioni dei partiti, una interpretazione sostanzialmente comune della realtà politico-sociale, non può essere inibito ad alcuna di quelle forze politiche. Inoltre, si tratta di contrassegni notoriamente e tradizionalmente usati da quando è stato ricostituito l'ordine democratico o da quando le predette forze esistono. La conseguenza è che quell'elemento comune non è più caratterizzante dei singoli contrassegni, almeno nei reciproci rapporti tra quelle forze politiche; ed il cittadino in genere, e l'elettore in particolare, è abituato, è indotto a ricercare l'identità di una di quelle forze politiche non sulla base di quell'elemento ma di altri che con esso coesistono.

I resistenti affermano, infine, che il contrassegno della lista n. 3 non può essere confuso con quello della lista n. 2 perché quest'ultimo è composito e contiene in sostanza due contrassegni. L'osservazione potrebbe a prima vista apparire consistente. Ma va considerato che la possibilità di confusione esiste, non tanto col contrassegno della lista n. 2, quanto con simbolo ufficiale della Democrazia cristiana, il cui uso, o la "facile confondibilità" con esso, è

vietato dalla legge per le liste diverse da quelle ufficiali di detto partito. E sotto un certo punto di vista si può affermare che la possibilità di confusione col simbolo del predetto partito sarebbe stata minore se la lista n. 2 avesse presentato, in ipotesi, soltanto il simbolo ufficiale della Democrazia cristiana con esclusione di quello socialdemocratico. In tal caso, difatti, l'elettore avrebbe avuto sulla scheda, di fronte ai suoi occhi, due simboli simili ma non uguali, in identiche dimensioni, e la sua attenzione sarebbe stata maggiormente richiamata, nel confronto, dalle differenze nei particolari secondari.

Sulla base delle considerazioni innanzi svolte, si può quindi affermare che il contrassegno della lista n. 3 è facilmente confondibile col simbolo ufficiale della Democrazia cristiana.

*Omissis.*